CAMERA DEI DEPUTATI N. 6127

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZUCONI, BERNASCONI, ARTIOLI, ORSENIGO

Presentata il 27 novembre 1991

Istituzione degli uffici scolastici territoriali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in esame è frutto dell'iniziativa degli enti locali, delle forze sindacali e imprenditoriali e del mondo della scuola, nel suo complesso, di una delle aree più intensamente urbanizzate della Lombardia e viene dall'esigenza di disporre di uno strumento agile ed efficiente per la gestione della scuola.

È inutile dire come le enormi dimensioni di taluni provveditorati agli studi provochino una serie di difficoltà e di intralci al buon funzionamento dell'istituzione scolastica.

Inoltre l'esigenza del decentramento, di una maggiore autonomia e, nello stesso tempo, di un miglior raccordo e di un diverso rapporto con gli uffici del provveditorato, e, complessivamente, di una rinnovata efficienza del servizio sia nei confronti degli studenti, sia nei confronti del personale docente e non docente, spinge a trovare soluzioni nuove rispetto al passato.

In tal senso si muove la nostra proposta, inserendosi, tra l'altro, nel filone di un adeguamento della scuola alle attese della moderna società, adeguamento ormai irrinunciabile.

Gli enti locali si sono anche resi conto delle questioni economiche connesse con un provvedimento di tal fatta ed è nata così l'ipotesi di un consorzio che si assumerà l'onere di fornire locali e arredo e di sostenere le spese di gestione, salvo quelle del personale, che verrà trasferito dal provveditorato agli studi provinciale.

Pertanto questa proposta prevede una riorganizzazione che non graverà sul bilancio dello Stato più di quanto non costi

oggi sostenere l'attività del provveditorato agli studi provinciale. Già hanno deliberato i primi sedici comuni: Agrate Brianza, Besana Brianza, Briosco, Burago, Caponago, Concorezzo, Lesmo, Macherio, Renate, Ronco Briantino, Triuggio, Usmate-Velate, Veduggio, Villasanta, Vimercate, Monza.

Si tratta di una popolazione di circa 250.000 abitanti, già superiore a quella di molte province italiane, che hanno un proprio provveditorato, ma l'area interessata è molto più vasta e comprende parecchi altri comuni con una popolazione di oltre 500.000 abitanti.

Tuttavia si tratta di un'ipotesi organizzativa che non riguarda solo l'area milanese, perché essa è estensibile a tutte le aree con popolazione superiore al milione di abitanti, nel caso si verificasse un'analoga mobilitazione di istituzioni e forze sociali, che ne ravvisassero la necessità.

La proposta si compone di undici articoli.

L'articolo 1 prevede che si possano istituire due uffici scolastici territoriali nelle province con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti ed uno nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

L'articolo 2 si occupa della denominazione degli uffici che assumono il nome di provveditorati agli studi territoriali; mentre l'articolo 3 ipotizza l'istituzione di un consorzio tra comuni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la fornitura dei locali e dell'arredo necessari e per sostenere le spese di funzionamento.

È il presidente del consorzio che inoltra la richiesta per l'istituzione del provveditorato agli studi territoriale.

L'articolo 4 prevede il decreto istitutivo e i relativi contenuti.

L'articolo 5 regola le questioni relative alla pianta organica; l'articolo 6 si occupa delle competenze e l'articolo 7 di una eventuale estensione di competenze.

L'articolo 8 disciplina l'istituzione presso il provveditorato agli studi territoriale delle commissioni, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, all'articolo 85 della legge 27 dicembre 1975, n. 685 e all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

L'articolo 9 regolamenta i riferimenti dell'ufficio scolastico territoriale ad organismi provinciali.

L'articolo 10 prevede l'eventualità dell'elezione di un consiglio scolastico territoriale e di un consiglio di amministrazione territoriale.

L'articolo 11 reca norme finali in materia di competenze degli uffici scolastici territoriali e di denominazioni degli stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Uffici scolastici territoriali).

1. Al fine di rendere più efficace il funzionamento dei servizi scolastici in relazione alle esigenze della popolazione nelle aree territoriali con una propria identità e di snellire l'articolazione organizzativa, amministrativa e funzionale degli uffici scolastici provinciali (provveditorati agli studi), possono essere istituiti uffici scolastici territoriali.

2. Possono essere istituiti fino ad un massimo di due uffici scolastici territoriali nelle province con oltre due milioni di abitanti ed uno nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti. La presente legge non è applicabile alle province con popolazione inferiore al milione di abitanti.

3. Il numero degli abitanti è accertato con riferimento ai risultati dei censimenti demografici ufficiali.

4. Come organi periferici dell'amministrazione scolastica gli uffici scolastici territoriali curano, nelle aree predeterminate ai sensi del comma 1, le attribuzioni demandate dal vigente ordinamento ai provveditorati agli studi.

5. In nessun caso le aree, di cui al comma 4, possono comprendere comuni appartenenti a province diverse.

ART. 2.

(Denominazione).

1. L'ufficio scolastico territoriale è ufficialmente denominato provveditorato agli studi territoriale, facendo precedere l'indicazione della provincia di appartenenza ed aggiungendo la denominazione dell'area di pertinenza.

2. Il funzionario preposto agli uffici di cui alla presente legge è denominato provveditore agli studi territoriale.

ART. 3.

(Richiesta).

1. L'istituzione del provveditorato agli studi territoriale è richiesta dal presidente del consorzio, preventivamente costituito a tal fine, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra i comuni del territorio interessato ed al quale può aderire la competente provincia.

2. Il consorzio si assume l'onere di fornire i locali e l'arredo necessari e di sostenere le spese di funzionamento, ivi comprese quelle telefoniche, di riscaldamento e di energia elettrica.

3. La richiesta va rivolta al Ministro della pubblica istruzione e deve essere corredata dal parere della regione, della provincia, del provveditore agli studi, del consiglio scolastico provinciale e dei consigli scolastici distrettuali interessati.

ART. 4.

(Decreto istitutivo).

1. I provveditorati agli studi territoriali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Nel decreto istitutivo vanno indicati gli oneri assunti dagli enti locali, la pianta organica del personale, predisposta secondo i criteri di cui all'articolo 5, nonché l'area territoriale di competenza individuata attraverso la completa elencazione dei comuni che in essa gravitano.

3. Nel medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti tempi e modalità per il trasferimento dal provveditorato agli studi provinciale a quello territoriale della documentazione amministrativa e di quant'altro necessiti perché il nuovo ufficio possa organizzarsi e svolgere i suoi compiti, ivi compresi i fascicoli delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico interessati.

ART. 5.

(Pianta organica).

1. Il provveditorato agli studi territoriale è costituito da un dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, da un funzionario con qualifica di primo dirigente appartenente al ruolo anzidetto e da funzionari ed impiegati delle varie qualifiche e carriere dell'amministrazione scolastica.

2. La pianta organica del provveditorato agli studi territoriale è definita nel decreto ministeriale che lo istituisce, riducendo proporzionalmente e corrispondentemente quella del provveditorato agli studi provinciale.

3. Al personale assegnato ai provveditorati agli studi territoriali non compete alcuna particolare indennità. Al personale trasferito d'ufficio, oltre all'indennità di prima sistemazione, a carico dell'amministrazione statale di appartenenza, è corrisposta un'analoga indennità in misura doppia a carico del consorzio di cui all'articolo 3.

ART. 6.

(Competenze).

1. Limitatamente all'area territoriale indicata nel decreto ministeriale che lo istituisce, il provveditorato agli studi territoriale esercita le attribuzioni dei provveditorati agli studi relativamente alla scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, statale e non statale.

2. Il provveditore agli studi territoriale tratta per le questioni del suo ufficio con tutti gli enti ed istituzioni; nella zona territoriale di sua competenza sovrintende all'istruzione in ogni ordine e grado di scuola, esercitando le funzioni ed assolvendo i compiti attribuiti dalle norme vigenti ai provveditori agli studi, ad eccezione di quelle relative alle seguenti materie:

a) concorsi per il reclutamento del personale docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

b) trasferimenti ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico di ruolo;

c) supplenze annuali al personale non di ruolo;

d) vigilanza e tutela sui convitti e sugli educandati.

3. Al provveditore agli studi territoriale è demandata anche, con l'obbligo di rendicontazione, l'esecuzione delle spese statali a carico di aperture di crediti accese presso la sezione provinciale di tesoreria.

4. Per quanto concerne la contrattazione decentrata, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, il provveditore agli studi territoriale è di diritto componente della delegazione di parte pubblica presieduta dal provveditore agli studi provinciale.

ART. 7.

(Estensione delle competenze).

1. Su richiesta del provveditore agli studi territoriale e dopo almeno un anno di funzionamento dell'ufficio territoriale, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico nazionale, può estendere la competenza dell'ufficio territoriale alle materie indicate nel comma 2 dell'articolo 6.

2. L'estensione delle competenze può avvenire anche gradualmente.

3. Relativamente alle materie indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6, il provvedimento concessivo deve contestualmente autorizzare l'istituzione di ruoli territoriali del personale docente della scuola elementare, materna e media e del personale ATA; per la materia indicata nella lettera *c)* del citato comma 2 dell'articolo 6, il provvedimento deve autorizzare la formazione di graduatorie territoriali del personale scolastico non di ruolo e degli aspiranti agli incarichi di presidenza e di direzione.

ART. 8.

(Commissioni).

1. Per il personale docente delle scuole materne, elementari e medie e per il personale ATA, in servizio nelle istituzioni scolastiche dipendenti, sono costituiti presso il provveditorato agli studi territoriale:

a) la commissione di cui all'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, competente per i ricorsi del personale docente non di ruolo delle scuole materne ed elementari;

b) la commissione di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, competente per i ricorsi del personale docente non di ruolo delle scuole secondarie;

c) la commissione di cui all'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, competente per i ricorsi del personale ATA non di ruolo;

d) il comitato tecnico provinciale per la promozione ed il coordinamento delle iniziative di educazione e prevenzione, di cui al comma 3 dell'articolo 85 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162;

e) la commissione di sorveglianza sugli archivi, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

ART. 9.

(Riferimenti ad organismi provinciali).

1. Nelle materie di competenza del consiglio scolastico provinciale, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e del consiglio di amministrazione per il personale ATA, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, gli uffici territoriali fanno riferimento agli organismi del provveditorato agli studi della provincia.

2. Nel consiglio scolastico provinciale il provveditore agli studi territoriale è nominato membro di diritto.

3. Atti e procedimenti concernenti le materie di competenza degli organismi di cui al comma 1 sono istituiti dal provveditore agli studi territoriale che ne cura poi l'inoltro al provveditore agli studi provinciale.

4. Il provveditore agli studi territoriale prende parte con voto consultivo anche ai lavori della commissione sindacale, di cui all'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, funzionante presso il provveditorato agli studi provinciale, sino a quando non sia applicato l'articolo 7 della presente legge.

ART. 10.

(Consiglio scolastico territoriale e consiglio di amministrazione territoriale).

1. Dopo almeno un anno di funzionamento del provveditorato agli studi territoriale, il Ministro della pubblica istruzione, in occasione del rinnovo di organismi collegiali a livello provinciale, può autorizzare l'elezione di un consiglio scolastico territoriale e di un consiglio di amministrazione territoriale.

2. Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo sono rispettivamente disciplinati dalla normativa vigente per il consiglio scolastico provinciale, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e dalla normativa vigente per il consiglio di amministrazione provinciale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

ART. 11.

(Norme finali).

1. Ogni questione concernente le competenze degli uffici scolastici territoriali è decisa, in via definitiva, dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Nelle province in cui sono istituiti provveditorati agli studi territoriali i provveditori agli studi sono denominati provveditori agli studi provinciali.